



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/22 DEL 20.01.2022

Oggetto: **Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale. Sostituzione delle linee guida per la formazione di una black list contenute nella Delib.G.R. n. 11/18 del 11.3.2020.**

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la proposta n. 107607 del 2021, evidenzia che, con l'approvazione dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), così come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 16 (Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023), e la conseguente abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2016, si è portato a compimento il processo di revisione della disciplina in materia di limiti all'accoglimento delle garanzie prestate in via professionale da banche, assicurazioni e altri intermediari a beneficio delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e delle loro società partecipate. La nuova norma si colloca in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa attraverso una disciplina di più agevole applicazione rispetto a quella di cui all'art. 16 della L.R. n. 5/2016, al fine di garantire una più incisiva tutela delle posizioni creditorie degli enti mediante limitazioni all'accoglimento delle garanzie offerte dai contraenti inaffidabili che intervengano con maggiore tempestività.

Fatta questa premessa, si ritiene utile ai fini di una più agevole lettura richiamare il contenuto dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, così come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 16:

“1. L'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società partecipate rifiutano le garanzie fideiussorie rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati, per le quali si verificano una o più delle seguenti circostanze, in relazione a contratti di fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali:

- a) ritardo nel pagamento degli importi garantiti anche con riferimento ad una sola garanzia fideiussoria;
- b) mancato adempimento a seguito di ingiunzione di pagamento anche con riferimento ad una



sola garanzia fideiussoria.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il ritardo da parte del fideiussore nel pagamento dell'importo garantito rispetto al termine contrattualmente previsto, a seguito di escussione con semplice richiesta scritta, comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e delle loro società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto per un periodo di sei mesi dalla data di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di perdurante inadempimento, il rifiuto delle garanzie è opposto anche oltre il predetto periodo fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il perdurare dell'inadempimento da parte del fideiussore oltre il termine previsto dall'ingiunzione di pagamento comporta il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società partecipate di ulteriori garanzie offerte dal medesimo soggetto per un periodo di due anni dalla data di accertamento di cui al comma 4. Nell'ipotesi di mancata integrale riscossione entro il predetto periodo, il rifiuto da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e delle loro società partecipate continua comunque ad essere opposto fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

4. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui ai commi da 1 a 3 è accertato entro due anni dall'evento, o entro due anni dalla pubblicazione della presente legge se l'evento si è verificato in data anteriore, con provvedimento dirigenziale da comunicarsi ai singoli destinatari. L'Amministrazione regionale pubblica sul proprio sito istituzionale la lista aggiornata delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari finanziari per le quali si sono verificate una o più delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano con riferimento alle inadempienze verificatesi successivamente alla data di pubblicazione della presente legge, o ancora in corso in quanto verificatesi in data anteriore, e non rimosse mediante pagamento effettuato entro 30 giorni dalla medesima data di pubblicazione. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge è



abrogato l'articolo 16 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018), fatti salvi gli effetti derivanti da provvedimenti già adottati”.

L'Assessore rammenta che già la deliberazione della Giunta regionale n. 38/11 del 30.9.2014, al paragrafo 5.3 dell'allegato 1, aveva posto in capo al CDR competente per la riscossione coattiva della Direzione generale dei Servizi Finanziari il compito di individuare, anche sulla base dei dati rilevati sul registro informatizzato debitori/creditori, le banche, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari autorizzati per i quali si siano verificati, negli ultimi dieci anni, inadempimenti o reiterati ritardi. Nelle more dell'attivazione di un registro informatizzato, in cui i diversi CDR potranno inserire i dati necessari alla formazione della black list, il CDR della riscossione coattiva ha emanato delle circolari per l'individuazione delle modalità operative con cui devono essere raccolti i dati e con cui tutti i CDR possono richiedere la verifica per singolo soggetto, al fine di stabilire se trattasi o meno di soggetto inadempiente.

Con la deliberazione n. 11/18 dell'11.3.2020 sono state approvate le linee guida per la formazione della black list di cui all'art. 16 della L.R. n. 5/2016, finalizzate a definire nel dettaglio i processi di raccolta dei dati, di avvio del procedimento di formazione della black list, di permanenza nella black list e di variazione dei dati.

L'Assessore rileva che, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative di cui all'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, e nelle more dell'attivazione del registro informatizzato, occorre ridefinire parzialmente le regole per la raccolta dei dati e per la formazione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti inaffidabili da inserire nella black list.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, pertanto, avuto riguardo anche alla prassi già consolidata e al procedimento notificato al Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha espresso in merito il proprio parere favorevole, propone l'adozione delle seguenti direttive.

1. Raccolta dei dati.

Il CDR della riscossione della Direzione generale dei Servizi Finanziari individua le modalità operative per la raccolta e l'aggiornamento dei dati, predisponendo apposita modulistica per il monitoraggio delle garanzie fideiussorie. In particolare, i dati oggetto di rilevazione ed elaborazione



riguardano: denominazione, codice fiscale e sede del soggetto fideiussore, oggetto della garanzia e importo, estremi e durata della polizza, data dell'escussione e data di pagamento o, in mancanza, stato del recupero, eventuale contenzioso.

A ciascun ufficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e degli enti strumentali della Regione, è richiesto di trasmettere tempestivamente tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio delle situazioni di inadempimento e/o contenzioso ad opera dei fideiussori, attraverso la compilazione della suddetta modulistica.

In particolare, al verificarsi delle circostanze specificate nei commi da 1 a 3 dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 16, ciascun ufficio provvede entro i successivi 30 giorni alla segnalazione al CDR della riscossione della Direzione generale dei Servizi Finanziari. Ciascun ufficio provvede, inoltre, ad aggiornare le informazioni fornite in occasione di ogni ulteriore fatto modificativo (ad esempio in caso di emissione di ingiunzione di pagamento, di sospensione a causa di contenzioso, avvenuto pagamento) entro 15 giorni dal manifestarsi del fatto.

Ai fini della rilevazione dei mancati o ritardati pagamenti, si precisa che l'escussione della garanzia fidejussoria è fatta a prima e semplice richiesta. In caso di perdurante inadempimento l'Amministrazione regionale e gli altri enti procedono nei confronti del soggetto garante tramite notifica nei confronti dello stesso dell'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo emesso nei confronti del debitore principale o dell'ingiunzione di pagamento o altro titolo esecutivo emesso direttamente nei confronti del soggetto garante (ricorrendo le condizioni che determinano il sorgere dell'obbligazione in capo al medesimo).

Nel caso di cui al terzo comma, art. 5 L.R. n. 4/2021, assume lo stesso valore dell'ingiunzione di pagamento il provvedimento di revoca disposto ai sensi dell'art. 24, commi 32, 33 e 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di revoca dei benefici alle imprese nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato).

La trasmissione delle suddette informazioni deve sempre essere supportata dalla necessaria documentazione probatoria (ad es. contratto, nota di escussione, determinazione di revoca del contributo per il quale la garanzia era stata presentata, ingiunzione di pagamento, ordinanze del tribunale).

Questo flusso di informazioni permetterà un aggiornamento costante dell'elenco dei fideiussori inaffidabili, onde consentire l'inserimento tempestivo di nuovi soggetti, a tutela dell'Amministrazione



regionale e degli enti, o la cancellazione dei soggetti inseriti per fatti sopravvenuti, errori ecc. (evitando così inutili contenziosi) o per l'avvenuto pagamento.

2. Avvio del procedimento di formazione della black list.

Sulla base dei dati raccolti, il CDR della riscossione valuta l'incorrere dei soggetti che hanno prestato garanzia in favore della Regione, delle sue articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali, in una delle circostanze elencate all'art. 5 della L.R. n. 4/2021.

Individuati i soggetti da inserire nella black list, il CDR della riscossione comunica ai medesimi l'avvio del procedimento per la formazione dell'elenco, assegnando il termine di 30 giorni (dalla ricezione della comunicazione) per la presentazione di eventuali memorie e documenti. Nella comunicazione di avvio del procedimento dovranno essere indicate le circostanze che hanno determinato l'inserimento nella black list e dovrà essere elencata la documentazione alla base del procedimento (ad esempio, determina di concessione del contributo, determina di revoca del contributo, numero e serie della polizza fideiussoria, estremi della richiesta di escussione con semplice richiesta scritta, estremi dell'ingiunzione di pagamento e data di notifica), al fine di fornire ai soggetti destinatari del procedimento tutti gli elementi per un immediato e puntuale riscontro. Entro i successivi trenta giorni, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, il CDR della riscossione emette il provvedimento finale di inserimento nella black list o di archiviazione del procedimento e ne dà comunicazione al garante interessato.

Eventuali richieste di chiarimento e/o integrazioni documentali interrompono i termini per l'emissione del provvedimento.

Il provvedimento dirigenziale di inserimento nella black list acquista efficacia al momento della sua comunicazione ai singoli destinatari a cura del CDR della riscossione, il quale provvede, contestualmente all'acquisizione di efficacia, a pubblicare nel sito istituzionale della Regione Sardegna la black list aggiornata, al fine di facilitarne la conoscibilità a tutte le amministrazioni interessate e ai soggetti per i quali sia prevista la presentazione di polizza fideiussoria.

3. Permanenza nella black list e variazione dei dati.

I garanti incorsi in una delle circostanze individuate ai commi da 1 a 3 dell'art. 5 della L.R. n. 4/2021 rimangono iscritti nella black list per una durata diversa a seconda della fattispecie in cui ricade l'inadempimento. Il periodo di iscrizione varia dai sei mesi (per il ritardato pagamento a seguito di escussione con semplice richiesta scritta) ai due anni (nel caso in cui il ritardo perduri oltre il termine individuato nell'ingiunzione di pagamento); tuttavia nell'ipotesi di perdurante inadempimento,



l'iscrizione permane anche oltre il predetto periodo fino alla data di effettiva e integrale soddisfazione del credito maturato.

4. Consultazione della black list.

Ciascun ufficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Regione, è tenuto a consultare la black list pubblicata nel sito della Regione e a rifiutare le garanzie offerte dai soggetti inseriti in detta black list.

5. Decadenza.

Secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 5 della L.R. n. 4/2021, le circostanze di cui ai commi da 1 a 3 del medesimo articolo devono essere accertate, a pena di decadenza, entro due anni dall'evento o entro due anni dalla pubblicazione della legge se l'evento si è verificato in data anteriore, con provvedimento dirigenziale da comunicarsi ai singoli destinatari.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare la revisione delle linee guida per la formazione di una black list, introdotte con la deliberazione n. 11/18 del 11.3.2020, alla luce della nuova normativa di cui all'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, così come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 16, secondo quanto illustrato in premessa;
- di dare incarico alla Direzione generale dei Servizi Finanziari affinché provveda alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un estratto della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda